



News per i Clienti dello studio

Ai gentili clienti
Loro sedi

Sgravi fiscali fino a 700 euro mensili per le imprese che assumono detenuti

Gentile cliente, con la presente desideriamo informarla che, è stato pubblicato, in Gazzetta Ufficiale n.246 del 22 ottobre 2014, il regolamento recante **gli sgravi fiscali e contributivi a favore di imprese che assumono lavoratori detenuti** (Decreto 24 luglio 2014, n. 148). Il decreto in commento prevede, sostanzialmente, che: *i) alle imprese che assumono*, per un periodo non inferiore a 30 giorni, **lavoratori detenuti o internati**, anche ammessi al lavoro all'esterno è **concesso un credito di imposta per ogni lavoratore assunto**, e nei limiti del costo per esso sostenuto, **nella misura di euro 700 mensili**, in misura proporzionale alle giornate di lavoro prestate, **per l'anno 2013** e nella misura di **euro 520 mensili per gli anni a decorrere dal 2014** (e fino all'adozione di un nuovo decreto ministeriale); *ii) alle imprese che assumono* per un **periodo non inferiore a 30 giorni, lavoratori semiliberi provenienti dalla detenzione o internati semiliberi** è **concesso un credito di imposta per ogni lavoratore assunto**, e nei limiti del costo per esso sostenuto, **nella misura di euro 350 mensili, in misura proporzionale alle giornate di lavoro prestate, a decorrere dal 1° gennaio 2013. Dal 1° gennaio 2014** (e fino all'adozione di un nuovo decreto ministeriale), il credito di imposta è **concesso nella misura di euro 300**. Per i tutti lavoratori suindicati, assunti con contratto di lavoro a tempo parziale, **il credito d'imposta spetta in misura proporzionale alle ore prestate. Il credito d'imposta spetta**, altresì, per i medesimi importi previsti per ciascuna tipologia di assunzioni **alle imprese che: i) svolgono attività di formazione nei confronti di detenuti o internati**, anche ammessi al lavoro all'esterno o di detenuti o internati ammessi alla semilibertà, a **condizione che detta attività comporti**, al termine del periodo di formazione, **l'immediata assunzione dei detenuti o internati** formati per un periodo minimo corrispondente al triplo del periodo di formazione, **per il quale hanno**

fruito del beneficio; ii) svolgono attività di formazione mirata a fornire professionalità ai detenuti o agli internati da impiegare in attività lavorative gestite in proprio dall'Amministrazione penitenziaria.

Credito di imposta per assunzioni di detenuti o di internati

Come anticipato in premessa, è **stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 246 del 22 ottobre 2014**, il Decreto interministeriale del 24 luglio 2014, n. 148 **recante gli sgravi fiscali e contributivi a favore di imprese che assumono lavoratori detenuti**. Il regolamento di cui trattasi **prevede, in favore alle imprese che assumono, per un periodo non inferiore a trenta giorni:**

→ **lavoratori detenuti o internati**, anche ammessi al lavoro all'esterno, **un credito di imposta per ogni lavoratore assunto**, e nei limiti del costo per esso sostenuto, **nella seguente misura:**

PERIODO D'IMPOSTA	Misura del credito riconosciuto alle imprese che assumono LAVORATORI DETENUTI O INTERNATI
2013	Euro 700 mensili (in misura proporzionale alle giornate di lavoro prestate).
2014 (e sino all'adozione di un nuovo decreto)	Euro 520 mensili (in misura proporzionale alle giornate di lavoro prestate).

→ **lavoratori semiliberi provenienti dalla detenzione o internati semiliberi**, **un credito di imposta per ogni lavoratore assunto**, e nei limiti del costo per esso sostenuto, **nella seguente misura**

PERIODO D'IMPOSTA	Misura del credito riconosciuto alle imprese che assumono LAVORATORI SEMILIBERI PROVENIENTI DALLA DETENZIONE O INTERNATI SEMILIBERI
2013	Euro 350 mensili (in misura proporzionale alle giornate di lavoro prestate).
2014 (e sino all'adozione di un nuovo decreto)	Euro 300 mensili (in misura proporzionale alle giornate di lavoro prestate).

OSSERVA

Per entrambe **le suddette tipologie di lavoratori** (detenuti o in regime di semilibertà) assunti con **contratto di lavoro a tempo parziale**, il **credito d'imposta spetta in misura proporzionale alle ore prestate**.

Si precisa, inoltre, che, le imprese possono usufruire del credito d'imposta di cui trattasi, **anche per i rapporti di lavoro già instaurati alla data del 1° gennaio 2013** e che proseguono **per un periodo non inferiore a trenta giorni successivamente al 1° gennaio 2013**.

Credito di imposta per attività di formazione

Il credito d'imposta spetta **per i medesimi importi previsti per ciascuna tipologia di assunzioni alle imprese che svolgono attività di formazione:**

- **nei confronti di detenuti o internati**, anche ammessi al lavoro all'esterno o di detenuti o internati ammessi alla semilibertà, a **condizione che detta attività comporti**, al termine del periodo di formazione, **l'immediata assunzione dei detenuti o internati formati per un periodo minimo corrispondente al triplo del periodo di formazione**, per il quale hanno fruito del beneficio;
- **mirata a fornire professionalità** ai detenuti o agli internati **da impiegare in attività lavorative gestite in proprio dall'Amministrazione penitenziaria**.

Credito di imposta per attività di formazione		
Ipotesi	2013	2014
Lavoratori detenuti, internati , anche ammessi al lavoro all'esterno, formati e poi assunti dall'impresa, per un periodo minimo corrispondente al triplo del periodo di formazione. <i>Oppure</i> Lavoratori detenuti, internati , anche ammessi al lavoro all'esterno, formati ed impiegati in attività lavorative gestite in proprio dall'Amministrazione penitenziaria.	<u>700 euro</u>	<u>520Euro</u>
Lavoratore detenuti semiliberi provenienti dalla detenzione formati e poi assunti dall'impresa, per un periodo minimo corrispondente al triplo del periodo di formazione. <i>Oppure</i> Lavoratori detenuti semiliberi provenienti dalla detenzione formati ed impiegati in attività lavorative gestite in proprio dall'Amministrazione penitenziaria.	<u>350 Euro</u>	<u>300 Euro</u>

OSSERVA

Ad ogni modo, le suddette agevolazioni fiscali **non si applicano alle imprese che hanno stipulato convenzioni con enti locali aventi per oggetto attività formativa.**

Condizioni per accedere al credito d'imposta

Le agevolazioni sopra commentate competono **all'impresa al ricorrere di determinate condizioni.**

Condizioni per accedere al credito d'imposta

Deve trattarsi di **assunzioni di detenuti o gli internati**, anche ammessi al lavoro esterno, **ovvero in regime di semilibertà.**

Ai suddetti soggetti **deve essere offerto un contratto di lavoro subordinato per un periodo non inferiore a trenta giorni;**

Ai suddetti soggetti deve essere corrisposto **un trattamento economico non inferiore a quello previsto dai contratti collettivi di lavoro.**

E' necessaria **la stipula di apposita convenzione con la Direzione dell'Istituto penitenziario ove sono ristretti i lavoratori assunti.**

Cessazione dello stato detentivo del lavoratore assunto

Il credito d'imposta **a favore delle imprese che assumono detenuti** (internati o in semilibertà) spetta **anche per alcune mensilità successive alla cessazione dello stato detentivo del lavoratore**, in **misura differente a seconda dello status del detenuto o internato.**

Cessazione dello stato detentivo del lavoratore assunto

Ipotesi	Mesi
Detenuti ed internati che hanno beneficiato della semilibertà o del lavoro esterno , a condizione che l'assunzione sia avvenuta mentre il lavoratore era in regime di semilibertà o ammesso al lavoro all'esterno	Il credito d'imposta spetta anche per i diciotto mesi successivi alla cessazione dello stato detentivo del lavoratore assunto
Detenuti ed internati che NON hanno beneficiato della semilibertà o del lavoro esterno , a condizione che il rapporto di lavoro sia iniziato mentre il soggetto era ristretto.	Il credito d'imposta spetta anche per i ventiquattro mesi successivi alla cessazione dello stato detentivo del lavoratore assunto

Utilizzo del credito d'imposta

Il credito d'imposta di cui trattasi:

- **non concorre** alla formazione della **base imponibile** delle **imposte sui redditi (IRPEF ed IRES)** e dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP);
- **non rileva ai fini del rapporto di deducibilità degli interessi passivi** e delle spese generali;
- **è utilizzabile esclusivamente in compensazione** con altri tributi e contributi;
- **deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi** relativa al periodo di imposta in riferimento al quale è concesso;
- **è cumulabile con altri benefici**, concessi a fronte dei medesimi costi ammissibili, **in misura comunque non superiore al costo sostenuto per il lavoratore assunto o per la sua formazione**;
- **concorre alla formazione del limite annuale di euro 250.000** previsto dall'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, **per i crediti d'imposta da indicare nel quadro RU della dichiarazione dei redditi.**

Per **i crediti** di imposta maturati **precedentemente al 2013** e non ancora utilizzati in compensazione **e per quelli maturati in relazione ai costi sostenuti negli anni 2013 e 2014** continuano **ad applicarsi le disposizioni regolamentari attualmente vigenti.**

A **decorrere dall'anno 2015**, invece, **l'utilizzo in compensazione del credito d'imposta deve avvenire esclusivamente presentando il modello F24** attraverso i sistemi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle entrate, **secondo modalità e termini definiti con provvedimento del Direttore della medesima Agenzia, pena l'inutilizzabilità del credito di cui trattasi.**

UTILIZZO DEL CREDITO D'IMPOSTA	
<ul style="list-style-type: none"> → Crediti maturati prima del 2013; → crediti maturati in relazione ai costi sostenuti negli anni 2013 e 2014. 	<p>Si applicano le disposizioni regolamentari attualmente vigenti.</p>
<ul style="list-style-type: none"> → A decorrere dall'anno 2015. 	<p>L'utilizzo in compensazione del credito d'imposta deve avvenire esclusivamente presentando il modello F24 attraverso i sistemi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle entrate.</p>

Procedimento di accesso al credito d'imposta

A decorrere dall'anno 2015, i soggetti che intendono fruire del credito di imposta **devono presentare, entro il 31 ottobre dell'anno precedente a quello per cui si chiede la fruizione del beneficio, una istanza** (relativa sia alle assunzioni già effettuate che a quelle che si prevede di

effettuare), **presso l'istituto penitenziario con il quale è stata stipulata la convenzione necessaria per accedere al beneficio.**

Contenuti dell'istanza

Generalità dei detenuti o internati lavoratori all'interno dell'istituto, dei detenuti o internati ammessi al lavoro all'esterno, ovvero dei semiliberi

L'ammontare del credito d'imposta che intendono fruire per l'anno successivo

L'istanza di cui sopra sarà poi trasmessa, dall'Istituto penitenziario, al competente Provveditorato regionale dell'amministrazione penitenziaria, entro i quindici giorni successivi alla scadenza del termine di presentazione delle stesse (31 ottobre dell'anno precedente a quello per cui si chiede la fruizione del beneficio).

Nei successivi 30 giorni, il Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria determinerà l'importo massimo dell'agevolazione complessivamente spettante a ciascun soggetto beneficiario per l'anno successivo dandone tempestiva comunicazione agli interessati, anche mediante pubblicazione sul sito internet del Ministero della giustizia.

Nel caso in cui gli importi complessivamente richiesti **eccedano le risorse stanziare**, l'accoglimento delle istanze **è effettuato rideterminando gli importi fruibili in misura proporzionale alle risorse stesse.**

Ammontare delle risorse stanziare

2013	Il credito d'imposta è concesso fino a concorrenza dell'importo complessivo di euro 12.602.828,00.
2014 e successivi	Il credito d'imposta è concesso fino a concorrenza dell'importo complessivo di euro 6.102.828,00.

OSSERVA

Le agevolazioni **sono fruite soltanto a seguito della avvenuta comunicazione** e nei limiti dell'importo del **credito d'imposta complessivamente concesso** e dell'importo maturato mensilmente **sulla base dell'effettivo sostenimento dei costi relativi al personale che rientra tra le categorie agevolabili.**

Si rammenta, inoltre, che, **l'utilizzo in compensazione del credito d'imposta per un importo superiore a quello concesso, determinerà lo scarto delle relative operazioni di versamento.** Peraltro, in caso di accertata indebita fruizione totale o parziale del contributo per il

verificarsi del mancato rispetto delle condizioni o dei requisiti previsti dalla norma, **il Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria provvederà a:**

- **revocare il credito d'imposta concesso;**
- **recuperare il relativo importo**, maggiorato di interessi e sanzioni secondo legge, fatte salve le eventuali responsabilità di ordine civile, penale ed amministrativo.

Criteri per la concessione degli sgravi contributivi

Il regolamento di cui trattasi, oltre a prevedere indicazioni per la fruizione del suddetto credito d'imposta, **reca precise indicazioni in merito ai criteri per la concessione di sgravi contributivi a favore delle imprese che assumono detenuti**. Più precisamente, il regolamento in argomento prevede che **le aliquote complessive della contribuzione** per l'assicurazione obbligatoria previdenziale ed assistenziale dovute dai soggetti beneficiari, **relativamente alla retribuzione corrisposta ai detenuti o internati**, agli ex degenti degli ospedali psichiatrici giudiziari e ai condannati ed internati ammessi al lavoro all'esterno, **sono ridotte nella misura del 95 per cento per gli anni a decorrere dal 2013** e fino all'adozione di un nuovo decreto ministeriale, **per quanto attiene alle quote a carico dei datori di lavoro e dei lavoratori**.

I suddetti sgravi contributivi competono **anche per alcune mensilità successive alla cessazione dello stato detentivo del lavoratore**, in misura differente a seconda dello status del detenuto o internato.

Cessazione dello stato detentivo del lavoratore assunto	
Ipotesi	Mesi
Detenuti ed internati che hanno beneficiato della semilibertà o del lavoro esterno, a condizione che l'assunzione sia avvenuta mentre il lavoratore era in regime di semilibertà o ammesso al lavoro all'esterno	Lo sgravio contributivo compete anche per i diciotto mesi successivi alla cessazione dello stato detentivo del lavoratore assunto
Detenuti ed internati che non hanno beneficiato della semilibertà o del lavoro esterno, a condizione che il rapporto di lavoro sia iniziato mentre il soggetto era ristretto.	Lo sgravio contributivo spetta anche per i ventiquattro mesi successivi alla cessazione dello stato detentivo del lavoratore assunto

Le agevolazioni contributive, di cui al presente articolo, **sono riconosciute dall'INPS:**

- **in base all'ordine cronologico di presentazione delle domande** da parte dei datori di lavoro a cui l'Istituto attribuisce un numero di protocollo informatico, ai fini del rispetto delle risorse stanziare;
- **nel limite delle risorse stanziare;**

Ammontare delle risorse stanziare	
2013	L'agevolazione contributiva di cui trattasi è concessa fino alla concorrenza di euro 8.045.284,00.
2014 e successivi	L'agevolazione contributiva di cui trattasi è concessa fino alla concorrenza di euro 4.045.284,00

Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento e approfondimento di Vostro interesse.

Cordiali saluti